



ASSESSORATO AI TRIBUTI

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Sona (VR) con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 04.06.2015, è in vigore dal 1° luglio 2015 con le tariffe approvate con il medesimo atto

L'imposta è destinata a finanziare interventi per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale della città e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Chi paga l'imposta?

Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l'imposta al gestore della struttura, il quale ne rilascia ricevuta.

Quanto si paga?

L'imposta è dovuta fino ad un massimo di cinque pernottamenti per persona per mese all'interno della stessa struttura

DAL 1° LUGLIO 2015

Strutture ricettive alberghiere	Imposta	Altre strutture ricettive	Imposta
5 stelle	€ 1,00	Affittacamere	€ 0,50
4 stelle	€ 1,00	Bed & Breakfast	€ 0,50
3 stelle	€ 0,50	Agriturismi	€ 0,50
2 stelle	€ 0,50	Altre tipologie	€ 0,50
1 stella	€ 0,50		

Chi è esente?

- gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Sona;
- il personale della struttura ricettiva, ivi compreso il gestore, ove svolge l'attività lavorativa ed i familiari in linea diretta
- i soggetti di età pari o inferiore a quattordici anni
- i malati, ed un loro eventuale accompagnatore, che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o presso strutture ospedaliere nei comuni limitrofi;
- i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie e ospedaliere limitrofe, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono ricoverati minorenni presso strutture sanitarie o ospedaliere nei comuni limitrofi, per un massimo di due persone per paziente;
- i soggetti diversamente abili non autosufficienti, che presentino idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti in servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati alloggiati nelle strutture ricettive del territorio;
- gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia Statale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio.

Sanzioni

Chi non paga l'imposta è soggetto alle sanzioni previste in materia tributaria, fermo restando il recupero dell'imposta maggiorata degli interessi e delle spese.